

PURIdiCUORE

Associazione di Promozione Sociale dedicata alle sfide poste dalla pornografia

Assemblea plenaria dell'Associazione 27 Maggio 2022

In prima convocazione: ore 07:00

In seconda convocazione: ore 21:00

Inizio dei lavori alle ore 21.05; a Maslianico, in Via XX Settembre 92.

Presenti: Luca Marelli (Presidente e scrivente), Michelle Curran. **Collegati in via telematica:** Piergiorgio Casaccia Vice-Presidente, Stefano Parenti, Sebastien Payet, Matteo Tosi, Tebaldo Vinciguerra (TV) Segretario. Michelle Curran ha le deleghe di Giovanni Marcotullio, Alberto Corteggiani, Alice Pirò, Daniele D'Ecclesia.

Dopo una preghiera iniziale, viene adottato il seguente ordine del giorno

- modifiche statuto in relazione a conformità ETS/RUNTS

Discussione e decisioni

1. Presentazione e adozione nuovo statuto

Il Segretario presenta la bozza di revisione dello statuto dell'Associazione, per l'adeguamento al D.LGS 117/2017 "Codice del Terzo settore" elaborato da Presidente e Segretario in collaborazione con un consulente. LM e TV avevano preparato le modifiche basandosi sulle osservazioni provenienti dall'amministrazione lombarda addetta.

L'Assemblea approva le modifiche allo Statuto, Articoli 6.2 (relativamente all'ammissione soci minorenni) e 17.1 (relativamente all'impossibilità di cooptare Soci nel Consiglio Direttivo). Questo per adeguarsi al Registro nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

A cura del presidente, lo statuto modificato verrà registrato integralmente presso l'Agenzia delle Entrate e successivamente la documentazione registrata verrà inviata via PEC all'ufficio RUNTS preposto.

L'Assemblea è conclusa alle 21.15.

Tebaldo Vinciguerra
Segretario



Luca Marelli
Presidente



ALLEGATO 1: Statuto di Associazione non riconosciuta, costituita in forma di Associazione di Promozione Sociale ai sensi del D.LGS 117/2017 - "PURIdiCUORE - APS"

**STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA,
COSTITUITA IN FORMA DI ASSOCIAZIONE DI
PROMOZIONE SOCIALE AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017**

**ASSOCIAZIONE
DI PROMOZIONE SOCIALE**

“PURIdiCUORE - APS”



PURIdiCUORE

Revisione art. 6.2 e 17.1, approvata dalla assemblea dei soci del 27 maggio 2022

ARTICOLO**Art. 1 - Denominazione e sede**

1. Questo è il nuovo Statuto dell'Associazione denominata «PURIdiCUORE» originariamente costituita a Roma (RM), il 22 maggio 2017. Il nome trae ispirazione dalla Bibbia.

Di seguito PURIdiCUORE viene designata in breve come "l'Associazione". L'Associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti delle leggi in vigore.

2. L'Associazione ha forma di associazione di promozione sociale e, a seguito dell'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore, integra la propria denominazione con «Associazione di promozione sociale» o «APS», e indica gli estremi dell'iscrizione stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

3. La sua durata è fissata fino al 3 ottobre 2067.

4. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Maslianico (CO). Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dall'Organo di Amministrazione descritto all'art. 15. L'Associazione intende perseguire le proprie finalità istituzionali a livello nazionale, se necessario anche con lo stabilimento di sedi distaccate.

Art. 2 – Finalità

1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, intende adoperarsi a favore di e con singole persone, coniugi, famiglie, genitori, e altri gruppi o categorie di persone, sia associati sia persone terze:

- a) rendendo consapevoli dei problemi collegati alla pornografia
- b) spiegando in uno spirito di prevenzione, educazione, solidarietà e responsabilità come proteggersi dai summenzionati problemi
- c) indicando possibili vie di recupero alle persone cadute nella dipendenza dalla pornografia e in eventuali altre forme di dipendenza sessuale collegate alla pornografia
- d) promuovere l'integrità nelle relazioni personali e affettive nel contesto della ricerca del pieno sviluppo della persona, del bene comune, della coesione sociale, della tutela e del consolidamento delle famiglie

2. L'attività dell'Associazione è ispirata a criteri di democraticità, di trasparenza, di responsabilità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti di condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

Art 3 - Attività di interesse generale

1. L'Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via principale le seguenti attività di interesse generale:

- a) contribuire a eliminare o ridurre condizioni di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da difficoltà sociali (art. 1, Legge 8 novembre 2000, n. 328) che scaturiscono dal o sono comunque collegate al consumo di pornografia, tra le quali bullismo (art. 5.l, D.lgs. 117/2017), sgretolamento del tessuto familiare e sociale, nonché meccanismi di dipendenza, in merito ai quali l'Associazione:
 - diffonde la conoscenza di gruppi di aiuto, metodologie o percorsi di aiuto;
 - promuove momenti di guarigione, reinserimento, e di ricostruzione.
- b) realizzare e partecipare a e patrocinare attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art. 5.d, D.lgs. 117/2017) e preventiva : incontri e testimonianze, attività di formazione o culturali; pubblicazioni di vario tipo anche online e radiodiffusioni; presenza sui social media e interazione con la stampa; eventi pubblici per e con scuole, università, altre associazioni, istituzioni, organismi religiosi e culturali, il tutto collaborando con professionisti (in particolare dei seguenti ambiti: comunicazione, psicologia, psicoterapia, psicoanalisi, sessuologia, educazione, cura pastorale e accompagnamento spirituale) e promuovendo la collaborazione tra tali professionisti, se pertinente anche coinvolgendo esperti qualificati provenienti da altri Paesi, e se possibile promuovendo attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale (art. 5.d, D.lgs. 117/2017) concernente l'impatto sociale della pornografia;
- c) diffondere la conoscenza di: software di protezione; precauzioni comportamentali; vie legali per contrastare i problemi derivanti dalla pornografia contribuendo in tal modo alla promozione della cultura della legalità (art. 5.v, D.lgs. 117/2017) in linea con la Legge italiana e le pertinenti regolamentazioni internazionali; percorsi o eventi dedicati all'educazione affettiva e sessuale rispettosi dell'integrità della persona umana;
- d) altre azioni alla portata della società civile e comunque coerenti con le finalità dell'Associazione.

2. Le attività dell'art. 3.1 sono svolte con creatività ed entusiasmo, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato.

3. L'Associazione per il perseguimento delle proprie finalità svolge la propria attività avvalendosi prevalentemente del lavoro dei volontari associati. L'Associazione, soprattutto se determinate competenze e qualifiche non sono possedute dagli associati, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura. Tali rapporti remunerati sono esclusi per i volontari e per i membri del Consiglio Direttivo. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

Art. 4 – Attività diverse

1. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3.1 purché, sempre allineate con le finalità dell'art. 2.1, assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dalle leggi vigenti.

2. L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui al presente articolo, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio o in apposito verbale.

Art. 5 – Raccolta fondi

1. L'Associazione – nelle condizioni e nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore e successivi Decreti attuativi – può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

2. Le entrate economiche sono elencate all'art. 23.

Art. 6 – Ammissione

1. I Soci sono coloro che hanno partecipato alla costituzione iniziale e coloro che hanno presentato domanda in un momento successivo (diventano soci una volta che la domanda è stata accettata).

2. Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, e che approvano e condividono la definizione di “castità” proposta dal Catechismo della Chiesa Cattolica. Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorenni la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni.

3. L'Associazione – a seguito di una decisione dell'Assemblea dei Soci – può prevedere anche l'adesione come associati di associazioni di promozione sociali e altri Enti di Terzo settore, a condizione che il numero di questi ultimi non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

4. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legislazione in vigore.

5. L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, verificata la richiesta di iscrizione ed il pagamento della quota associativa annuale, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto l'Organo di Amministrazione deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha trenta giorni per eventualmente chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

7. Ciascun associato ha diritto di voto ed è eleggibile alle cariche dell'Associazione, e può ricevere voti anche se non si è presentato come candidato.

Art. 7 - Diritti e doveri dei Soci

1. I Soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'Associazione con la quota sociale ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dall'Assemblea che si limita ad invitare i Soci a contribuire (tali contributi cioè non hanno un carattere obbligatorio, contrariamente alla quota).

2. La quota sociale:

- a) è annuale,
- b) non è trasferibile,
- c) non è restituibile in caso di recesso, di decesso né di scioglimento di eventuali associazioni o di perdita della qualità di associato,
- d) deve essere versata in concomitanza con la richiesta di iscrizione all'associazione ed in caso di rinnovo entro il giorno di svolgimento dell'Assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio consuntivo.

3. L'Associazione, nel suo funzionamento e nei suoi documenti, garantisce uguali diritti e doveri a ciascun Socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega;
- b) di presentare la propria candidatura agli Organi Sociali;
- c) di essere informato sulle attività dell'Associazione e contribuire a controllarne l'andamento;
- d) di partecipare alle attività promosse dall'Associazione e se pertinente di beneficiare di condizioni di favore per le attività e i servizi promossi dall'Associazione;
- e) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- f) di recedere in qualsiasi momento, in base a quanto indicato nell'art. 8.2;
- g) ad avere – se presta attività di volontariato in favore dell'Associazione – una copertura assicurativa compatibile con il tipo di attività svolto e con le leggi in vigore.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente Statuto, le finalità dell'Associazione e gli eventuali regolamenti interni e quanto deliberato dagli Organi Sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali e con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento delle finalità descritte all'art. 2.1;
- c) versare la quota associativa annuale;
- d) non coinvolgere di propria iniziativa il nome dell'Associazione in attività politiche, mediatiche, commerciali, polemiche ideologiche avulse dalla finalità dell'Associazione, né in qualsiasi tentativo di autopromozione;
- e) quando è stato autorizzato a parlare o scrivere a nome dell'Associazione, dimostrare sempre rispetto – qualora sia pertinente e opportuno farvi allusione – nei confronti della Chiesa Cattolica.

Art. 8 - Perdita della qualifica di Socio

1. La qualità di Socio si perde in caso di decesso, di scioglimento dell'ente associato, recesso o esclusione.
2. L'associato può in ogni momento recedere, tramite proprie dimissioni scritte, senza oneri dall'Associazione dandone comunicazione scritta all'Organo di Amministrazione. Il recesso non comporta in nessun caso la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'Associazione. Le dimissioni diventano effettive all'inizio del secondo mese dal momento in cui la comunicazione perviene all'Organo di Amministrazione. Comunque, permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'Associazione, se non contrariamente concordato con l'Organo di Amministrazione.
3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto o alle decisioni deliberate dagli Organi Sociali, può essere escluso dall'Associazione. In particolare, l'Organo di Amministrazione può deliberare l'esclusione in caso:
 - a) di mancato versamento della quota associativa entro il termine previsto;
 - b) di una presa di posizione, in pubblicazioni o interviste, che sia inequivocabilmente contro la finalità dell'Associazione.
4. La delibera dell'Organo di Amministrazione che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato.
 - a) Quest'ultimo, entro trenta giorni da tale comunicazione, può, se lo desidera, ricorrere o all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o PEC inviata al Presidente dell'Associazione.
 - b) In caso contrario, l'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di espulsione.
5. Se si verifica il caso descritto all'art. 8.4.a, l'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato in favore dell'Associazione da parte dei soci o non soci è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto.
2. Le prestazioni fornite da volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite, neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'Organo di Amministrazione o in un eventuale regolamento approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

3. I volontari che prestano attività di volontariato in favore dell'Associazione – anche i non Soci – devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento delle attività di volontariato nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Ad esempio, non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli Organi Sociali nello svolgimento delle loro funzioni (art. 17 D.Lgs. 117 del 03.07.2017).

Art. 10 – Organi Sociali

1. Gli Organi Sociali dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) l'Organo di Amministrazione, detto anche Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, nei casi previsti dalla legge;
- e) il Revisore Legale, nei casi previsti dalla legge.

2. Gli Organi Sociali hanno la durata di 3 anni e i loro componenti possono essere riconfermati.

3. Fatta eccezione per l'Organo di Controllo e per il Revisore Legale, i componenti degli Organi Sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione, nei limiti e alle condizioni definite preventivamente dall'Organo di Amministrazione o in un eventuale regolamento approvato dall'Assemblea.

Art. 11 – Assemblea

1. L'Associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, condivisione delle informazioni e delle proposte, atto ad assicurare una corretta gestione dell'Associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

3. Agli associati Enti del Terzo settore possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati, e può essere richiesta una quota associativa più elevata. La determinazione del numero dei voti agli Enti del Terzo settore e il criterio della proporzionalità viene eventualmente definito in un apposito regolamento interno.

4. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

5. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Soci (ma non da eventuali Enti del Terzo settore), conferendo loro delega scritta.

Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

6. Non può essere conferita la delega ad un componente dell'Organo di Amministrazione o di altro Organo Sociale o a un dipendente.

7. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica e sono in regola con il pagamento della quota annuale di rinnovo dell'iscrizione.

8. Se non ci sono casi di forza maggiore che lo impediscano, è possibile intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, previa verifica dell'identità dell'associato.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti dell'Organo di Amministrazione scegliendoli tra i propri associati;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il programma di attività (nonché le eventuali modifiche al programma già approvato) e l'eventuale preventivo economico per l'anno successivo (art. 25.2);
- d) approvare il rendiconto/bilancio di esercizio e la relazione di missione (art. 25.2);
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti dell'Organo di Amministrazione ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo Statuto o alla Legge;
- f) deliberare, quando richiesto, e in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione o delibere di esclusione, garantendo la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dall'Organo di Amministrazione per motivi di urgenza;
- h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dall'Organo di Amministrazione;
- i) approvare l'eventuale bilancio sociale;
- j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- k) deliberare su tutti gli argomenti dell'ordine del giorno.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello Statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c) deliberare l'adesione dell'Associazione a un'altra associazione.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'Associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un quinto (1/5) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti dell'Organo di Amministrazione.
3. L'Assemblea è convocata, almeno venti giorni prima della riunione, mediante comunicazione dell'avviso di convocazione pubblicato sul sito web dell'Associazione oppure inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo (e/o del software di videochiamata), dell'ora e della data dell'Assemblea.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati aventi diritto presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati aventi diritto presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito a quanto indicato all'art 12.2.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei Soci iscritti nell'apposito libro dei Soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti delibera con voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
5. Il Segretario dell'Associazione redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente. In assenza del Segretario, i partecipanti all'Assemblea eleggono una persona incaricata di redigere il verbale e, poi, di sottoscriverlo.
6. I componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione dell'eventuale bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

7. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni, e informare il Presidente e il Segretario di tale interesse in conflitto.

8. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta. I voti sono contabilizzati dal Presidente e dal Segretario.

9. Il Presidente e il Segretario si adoperano affinché l'ordine del giorno venga affrontato interamente durante il tempo dedicato ai lavori dell'Assemblea.

10. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'Associazione e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Può essere visionato da tutti i soci secondo quanto stabilito nell'art. 22.5.

11. Le decisioni dell'Assemblea impegnano tutti i soci.

Art. 15 – Organo di Amministrazione, detto anche Consiglio Direttivo

1. L'Organo di Amministrazione o Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'Associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico Nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2. L'Organo di Amministrazione opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. L'Organo di Amministrazione o Consiglio Direttivo è formato minimo da 3 componenti: un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il numero massimo è 7 componenti. In sede di Assemblea, al momento del rinnovo del Consiglio, si potrà decidere il numero e il ruolo dei membri del Consiglio da eleggere. Le deleghe ai membri del Consiglio potranno essere anche definite direttamente con delibera del Consiglio.

4. Non può essere nominato membro del Consiglio Direttivo, e se nominato decade dal suo ufficio: l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Decade altresì dal suo ufficio chi si esprime in pubblicazioni o interviste inequivocabilmente contro la finalità dell'Associazione.

5. I componenti dell'Organo di Amministrazione:

- a) svolgono la loro attività gratuitamente (eccetto eventuali rimborsi spese documentate in occasione di determinati incarichi);
- b) rimangono in carica per la durata di tre anni e possono essere rieletti, ciò premesso, per garantire una opportuna continuità, le persone in carica nel momento dell'adozione del presente nuovo Statuto lo rimarranno fino al 31 dicembre 2020, data in cui si considererà concluso il primo lungo triennio di vita dell'Associazione;
- c) possono presentare liberamente la loro dimissione dall'incarico in seno al Consiglio Direttivo, con lettera rivolta al Presidente, con tre mesi di preavviso (i tre mesi iniziano quando il Presidente riceve la lettera). Il Presidente che intende dimissionare scrive una lettera al Vicepresidente e al Segretario.

Art. 16 - Competenze dell'Organo di Amministrazione, detto anche Consiglio Direttivo

1. L'Organo di Amministrazione, o Consiglio Direttivo, ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea;
- b) stabilire l'eventuale potere di rappresentanza dei propri membri;
- c) essere responsabile per la comunicazione e l'immagine istituzionale dell'Associazione, gestendo i rapporti con giornalisti e mezzi di comunicazione, e qualora una parte della attività di comunicazione o rappresentanza venisse affidata a una persona estranea al Consiglio Direttivo, essa agirà in base a precise informazioni e sotto il controllo del Consiglio Direttivo;
- d) stabilire l'ordine del giorno e convocare l'Assemblea dei soci;
- e) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- f) predisporre gli eventuali regolamenti interni per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) gestire la contabilità secondo quanto previsto dal Codice del Terzo settore e successive modifiche (o farla gestire verificando che ciò venga fatto diligentemente) e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta;
- h) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i programmi e bilanci come precisato nell'art. 25.2;
- i) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa, e avendo anche la facoltà di apportare modesti cambiamenti al programma per motivate ragioni in particolare se nuovi elementi sono emersi successivamente all'approvazione del programma da parte dell'Assemblea;
- j) accogliere o respingere le domande degli aspiranti Soci;
- k) deliberare in merito all'esclusione di Soci;
- l) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei Soci;
- m) proporre all'Assemblea ordinaria la creazione o soppressione di sedi operative distaccate;
- n) nominare se ritenuto opportuno un Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti l'Organo di Amministrazione oppure anche tra i non Soci;
- o) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- p) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai Soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- q) istituire gruppi di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- r) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'Associazione, determinati incarichi, deliberandone i relativi poteri e obiettivi, la durata e le modalità di revoca dell'incarico, e comunque

- sottoponendo la creazione di un determinato incarico all'approvazione preventiva dell'Assemblea;
- s) fissare l'ammontare della quota annuale (art. 7.2) che viene versata da ogni Socio, e fissare la scadenza e le modalità con cui essa va pagata;
 - t) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello Statuto necessaria al buon funzionamento dell'Associazione e che non sia riservata dallo Statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale;
 - u) redigere ed aggiornare il registro dei volontari.

Art. 17 - Funzionamento dell'Organo di Amministrazione, detto anche Consiglio Direttivo

1. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni dell'Organo di Amministrazione per tre volte consecutive. L'Organo di Amministrazione può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati aventi diritto. Nel caso di dimissioni o decadenza di componenti dell'Organo di Amministrazione il Consiglio rimarrà in carica se residua un numero di componenti superiore al minimo statutario

Il venir meno contestualmente della maggioranza degli amministratori comporta la decadenza dell'Organo di Amministrazione che deve essere interamente rinnovato.

2. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Le riunioni possono anche avvalersi di modalità di collegamento telematico.

3. L'Organo di Amministrazione è convocato, almeno otto giorni prima della riunione, con convocazione tramite mezzo telematico con conferma di ricezione da parte dei destinatari.

4. Alle riunioni (o anche solamente a parti di esse) possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, determinati soci o esperti esterni.

5. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

6. Di ogni riunione dell'Organo di Amministrazione deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, e trascritto nel libro delle riunioni dell'Organo di Amministrazione.

Art. 18 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei voti dall'Assemblea dei soci tra i suoi componenti, dura in carica tre anni – fermo restando quanto precisato all'art. 15.5.b – e può essere rieletto.

2. Il Presidente:

- a) ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- b) dà esecuzione alle delibere dell'Organo di Amministrazione;
- c) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- d) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- e) convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- f) sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- g) in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

4. Di fronte agli Soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vicepresidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 - Il Segretario

1. Il Segretario:

- a) verbalizza e sottoscrive le riunioni dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione;
- b) nell'ambito dell'art. 22, vigila alla corretta tenuta dei libri da parte del Consiglio Direttivo;
- c) collabora col Presidente come precisato agli art. 14.9 e 14.10.

Art. 20 – Organo di Controllo e Revisione Legale

1. L'Assemblea può nominare l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

2. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, almeno uno dei componenti deve possedere i requisiti previsti per Legge.

3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo stesso. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai membri del Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di Controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 21 – Organismo di mediazione

1. Tutte le eventuali controversie sociali che dovessero sorgere tra i soci ovvero tra questi e l'Associazione o i suoi Organi, saranno previamente devolute ad un Organismo di Mediazione, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 28 del 04.03.2010. Il Regolamento di Mediazione e le indennità saranno quelle in vigore al momento dell'attivazione della procedura presso l'Organismo che verrà scelto, ad insindacabile discrezione della Parte attivante, tra quelli regolarmente accreditati presso il Ministero della Giustizia ed inseriti nel Registro degli Organismi di Mediazione ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 28/2010. Il preventivo effettivo esperimento del procedimento di mediazione ovvero di quello di negoziazione assistita costituirà condizione inderogabile di procedibilità per qualsiasi giudizio inerente la controversia. Nel caso in cui le predette procedure dovessero concludersi con esito negativo, le Parti potranno adire l'Autorità Giudiziaria ordinaria.

Art. 22 - Libri sociali

1. L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo e di eventuali altri Organi Sociali (se istituiti);
- e) il libro dei volontari.

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

3. I verbali dell'Assemblea e dell'Organo di Amministrazione devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario, fatto salvo quanto previsto all'art. 14.6 e all'art. 18.3.

5. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste da un regolamento interno, o in assenza di un tale regolamento rivolgendosi al Consiglio Direttivo.

Art. 23 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'Associazione sono rappresentate:

- a) quote sociali;
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni ai sensi dell'art. 56 del D.lgs. 117/2017;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2 del D.lgs. 117/2017;
- i) corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del comma 6 art. 85 del D.lgs. 117/2017;
- k) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 24 - Scritture contabili

1. L'Organo di Amministrazione gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dalle leggi in vigore.

Art. 25 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2. Viene stabilito quanto segue:

- a) Il bilancio preventivo e il programma di attività per l'anno (con i relativi risultati attesi) sono elaborati dall'Organo di Amministrazione e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea.
- b) Il bilancio consuntivo e la relazione di missione (contenente l'elenco delle attività svolte durante l'anno e i risultati ottenuti) sono predisposti dall'Organo di Amministrazione e devono essere approvati dall'Assemblea.
- c) I documenti qui citati vanno preparati ed adottati dal Consiglio per tempo, messi a disposizione dei Soci dal momento della convocazione dell'Assemblea che prevede la loro approvazione nella Sede dell'Associazione e approvati entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. Gli Organi dell'Associazione si adoperano diligentemente – ciascuno in base alle sue competenze – per redigere, discutere, approvare i documenti citati all'art. 25.2, sempre rispettando le tempistiche e le modalità della legislazione in vigore. Il carattere strumentale e secondario di eventuali attività non coincidenti con le finalità statutarie va documentato, sia nella versione preventiva, sia in quella consuntiva.

Art. 26 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 27 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

Nelle more di costituzione del Registro unico resta in vigore la normativa prevista dal D.lgs. 460/97.

Art. 28 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.